

REGOLAMENTO (CEE) N. 2463/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fluorite originaria della Repubblica Popolare Cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

sentito il Comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nell'aprile 1992, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*(2) la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fluorite, di cui ai codici NC 2529 22 00 ed ex 2529 21 00, originaria della Repubblica Popolare Cinese.

(2) L'avviso è stato pubblicato in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione delle industrie metallurgiche europee (Eurometaux), che rappresentava la maggior parte della produzione comunitaria. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto suddetto originario della Repubblica Popolare Cinese e al pregiudizio notevole da esse derivante. Gli elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti.

La Commissione ha inviato un questionario alle parti interessate, che hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.

(3) Tutti i produttori comunitari denunziati rappresentati dalla Eurometaux hanno risposto ai questionari.

Un produttore comunitario inizialmente non inserito nell'elenco dei produttori denunziati si è manifestato e ha risposto al questionario della Commissione. I produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano complessivamente il 90 % circa della produzione comunitaria di fluorite.

L'Eurometaux ha comunicato le sue osservazioni per iscritto e ha chiesto e ottenuto di essere sentita.

(4) Due organizzazioni commerciali cinesi (Shanghai Metals and Minerals Import and Export Corporation and Citic Trading Inc.), in prosieguo denominate « gli esportatori cinesi », hanno risposto ai questionari.

(5) Soltanto due importatori, non collegati agli esportatori cinesi, hanno risposto in modo esauriente al questionario.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del procedimento. A tal fine essa ha svolto un'inchiesta presso le sedi delle seguenti società.

a) *Produttori comunitari*

- Sogerem, Paris La Défense, Francia,
- Secme, Paris La Défense, Francia,
- Laporte Minerals, Derbyshire, Regno Unito,
- Weardale Fluorspar Ltd, Bishop Auckland, Regno Unito,
- Minerales y Productos Derivados SA, Bilbao, Spagna,
- Mineraria Silius SpA, Cagliari, Italia.

b) *Importatori nella Comunità*

- Elf Atochem SA, Lione, Francia,
- Aussimont SpA, Milano, Italia.

La Commissione ha inoltre chiesto informazioni ai produttori della Repubblica del Sudafrica, che è stata scelta come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale (cfr. punti 13 e 14).

È stato inviato un questionario a diversi produttori sudafricani ed è stato effettuato un controllo presso la sede di una società.

(7) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 31 marzo 1992 (periodo dell'inchiesta).

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 105 del 25. 4. 1992, pag. 23.